

LAVORO

Ricercatori borsisti in ospedali pubblici – prestazione di lavoro coordinato e continuativo

L'abuso di contratti temporanei di borse di studio o progetti di ricerca, che dia luogo alla fruizione della prestazione lavorativa del ricercatore senza soluzione di continuità, comporta l'obbligo di corrispondere le spettanze retributive relative all'attività effettivamente svolta.

In particolare, ove i contratti vengano stipulati in serie così da determinare una prestazione di lavoro anche negli intervalli fra un contratto e l'altro, risulta accertato l'effettivo e concreto svolgimento di un rapporto coordinato e continuativo, a fronte del quale, pur non potendosi configurare la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, in ragione del carattere pubblico dell'ente committente, vanno riconosciute al prestatore, almeno a titolo risarcitorio, le retribuzioni relative all'attività professionale espletata, sia in ragione del principio per cui alla prestazione di lavoro deve corrispondere il giusto corrispettivo anche ove detta prestazione venga svolta in via di fatto, sia in considerazione della circostanza per cui nella fattispecie sussiste un titolo formale di costituzione del rapporto, cioè il contratto di assegnazione della borsa di studio o il contratto di ricerca originario, ma il rapporto medesimo ha avuto uno svolgimento diverso da quello formalmente contemplato nel contratto, non potendosi peraltro presumere la gratuità delle prestazioni svolte al di fuori delle previsioni formali.

(Ricorso per cassazione)